

Allegato F

AREE IDONEE

Sono aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti FER, fermo restando quanto previsto dai rispettivi commi, le seguenti aree:

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate al fine di un loro corretto inserimento architettonico.

Nelle zone omogenee B, C, e F di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, per la realizzazione delle strutture necessarie all'installazione degli impianti è consentito derogare nei limiti di un incremento del 10% i valori di superficie coperta previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sono esclusi dalle suddette aree:

- a) i "centri di antica e prima formazione" individuati ai sensi dell'art. 51 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
 - b) le zone A "Centro storico – artistico o di particolare pregio ambientale" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
 - c) gli immobili riconosciuti come beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) gli immobili vincolati con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree industriali dismesse.
 3. Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica. L'installazione degli impianti medesimi è subordinata alla realizzazione della barriera superficiale di chiusura nonché al mantenimento in condizioni di integrità e funzionalità di tale sistema barriera ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
 5. Limitatamente agli impianti fotovoltaici nonché agli impianti di produzione da moto ondoso ubicati all'interno delle dighe foranee o altre strutture fisse a servizio dell'infrastruttura portuale, le Aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sosta natanti, al traffico

veicolare pesante, alla presenza di elisuperfici, ai vincoli posti dagli Enti gestori e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.

6. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree aeroportuali, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio della infrastruttura aeroportuale e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
7. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree di pertinenza delle principali arterie viarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 16.
8. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolico di piccola e media taglia, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree estrattive di prima e seconda categoria - Miniere e cave cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni non suscettibili di ulteriore sfruttamento. A tal fine, in sede di presentazione dell'istanza, il proponente presenta un piano di recupero dell'area estrattiva, anche in variante rispetto al progetto di recupero eventualmente già approvato, con obbligo di conclusione della fase di messa in sicurezza delle aree e recupero morfologico prima dell'avvio dei lavori dei relativi impianti FER.
9. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici di piccola e media taglia nonché di impianti a biomasse, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, eolici di piccola e media taglia (esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica), ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - ex discariche monocomunali di RSU ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74.
11. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del D.Lgs. n.152/2006 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
12. Gli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale, come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti a biomasse di piccola taglia negli spazi disponibili e nelle costruzioni

esistenti all'entrata in vigore della presente legge utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto di attività antropiche/agricole condotte all'interno dell'area, nonché alla realizzazione di nuove centrali idroelettriche.

13. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:
 - a. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate, nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico/edilizi definiti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b. i lotti non edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, e comunque non oltre il 50% della superficie dei lotti liberi;
 - c. Con riferimento agli impianti eolici di piccola e media taglia sono idonee le aree già infrastrutturate a condizione che le singole macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
14. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le seguenti condizioni:
 - a. In relazione agli impianti fotovoltaici:
 1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici.
 2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.
 - b. In relazione agli impianti eolici:
 1. le aree già infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 6 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
 2. le aree già infrastrutturate dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
15. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le zone urbanistiche omogenee G a destinazione specifica per energie rinnovabili di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.
16. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della

zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.